

Decreto del 12 luglio 2010 - Min. Economia e Finanze

Determinazione del costo globale annuo massimo per le operazioni di mutuo effettuate dagli enti locali, ai sensi del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144.

Publicato in Gazzetta Ufficiale n. 163 del 15 luglio 2010

Preambolo

Preambolo

Articolo 1

Art. 1

Articolo 2

Art. 2

Articolo 3

Art. 3

Articolo 4

Art. 4

Preambolo - Preambolo

In vigore dal 15 luglio 2010

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto il [decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66](#), recante disposizioni urgenti in materia di autonomia impositiva degli enti locali e di finanza locale, convertito, con modificazioni, dalla [legge 24 aprile 1989, n. 144](#);

Visto, in particolare, l'articolo 22, comma 2, del predetto decreto-legge, il quale prevede che il Ministro del Tesoro determina periodicamente, con proprio decreto, le condizioni massime o altre modalita' applicabili ai mutui da concedere agli enti locali territoriali, al fine di ottenere uniformita' di trattamento;

Visto il decreto del 29 gennaio 2010 con cui sono state fissate le condizioni massime applicabili ai mutui suindicati, stipulati successivamente alla data di entrata in vigore del decreto medesimo;

Ritenuta l'opportunita' di modificare le condizioni di cui al predetto decreto ministeriale del 29 gennaio 2010, fissando nuovi livelli massimi piu' rappresentativi dei livelli di mercato;

Decreta:

[Torna al sommario](#)

Articolo 1 -

Art. 1

In vigore dal 15 luglio 2010

1. I mutui contratti, ai sensi dell'[art. 22 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66](#) convertito, con modificazioni, dalla [legge 24 aprile 1989, n. 144](#), dagli enti locali di cui all'[art. 2, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267](#) (Testo Unico sull'ordinamento degli enti locali), sono regolati a tasso fisso o a tasso variabile.

[Torna al sommario](#)

Articolo 2 -

Art. 2

In vigore dal 15 luglio 2010

1. Il costo globale annuo massimo applicabile alle operazioni, di cui all'articolo 1, regolate a tasso fisso, e' determinato nelle seguenti misure, in relazione alla durata delle operazioni medesime:

- a) Fino a 10 anni Interest Rate Swap 7Y + 1,20%;
- b) Fino a 15 anni Interest Rate Swap 10Y + 1,65%;
- c) Fino a 20 anni Interest Rate Swap 12Y + 1,70%;
- d) Fino a 25 anni Interest Rate Swap 15Y + 1,90%;
- e) Oltre 25 anni Interest Rate Swap 20Y + 1,90%.

2. Per Interest Rate Swap si intende il tasso lettera verso EURIBOR a 6 mesi fissato a Francoforte alle ore 11 del giorno precedente la stipula del contratto. I tassi Swap sono riportati alla pagina ISDAFIX2 del circuito Reuters, colonna EURIBOR BASIS - EUR.

[Torna al sommario](#)

Articolo 3 -

Art. 3

In vigore dal 15 luglio 2010

1. Il costo globale annuo massimo applicabile alle operazioni, di cui all'articolo 1, regolate a tasso variabile, e' fissato nelle seguenti misure, in relazione alla durata delle operazioni medesime:

a) fino a 10 anni: EURIBOR a 6 mesi + 1,30%;

b) fino a 15 anni: EURIBOR a 6 mesi + 1,70%;

c) fino a 20 anni: EURIBOR a 6 mesi + 1,75%;

d) fino a 25 anni: EURIBOR a 6 mesi + 1,95%;

e) oltre 25 anni: EURIBOR a 6 mesi + 2,00%; 2. Il tasso EURIBOR a 6 mesi e' rilevato due giorni lavorativi antecedenti la data di decorrenza di ciascun periodo di interessi alla pagina EURIBOR 01 del circuito Reuters

[Torna al sommario](#)

Articolo 4 -

Art. 4

In vigore dal 15 luglio 2010

1. Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano ai contratti di mutuo stipulati successivamente alla data della sua entrata in vigore.

[Torna al sommario](#)
